

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA



COMUNE DI SARSINA

PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE VARIANTE 2011



AMBITO ESTRATTIVO DEL PARA

12. NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 30/04/2012
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° ___ del ___/04/2013

Progettisti:

Dott. Geol. Alberto D. Antoniazzi - Dott. Geol. Aldo Antoniazzi

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNE DI SARSINA

PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

VARIANTE 2011

12. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

MARZO 2013

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Redazione e finalità del piano)

L'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena ha approvato, con la delibera del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19/02/2004, il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) descrivendone le finalità nell'Articolo 1 (Redazione e finalità del piano) delle Norme Tecniche di Attuazione che recita: *"Il presente piano è parte del P.T.C.P. di cui all'art. 26 della L.R. 20/00 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.*

Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.), redatto a norma della Legge Regionale 18 luglio 1991 n.17, disciplina le attività estrattive nell'intento di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche in un quadro di corretto utilizzo del territorio.

Nella redazione delle presenti norme è stata presa a riferimento la legislazione nazionale e regionale del settore ed in particolare la legge regionale 18 luglio 1991 n.17, le "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" D.P.R. n.128 del 9.4.1959 nonché altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

I Comuni, attraverso i rispettivi strumenti di pianificazione (P.A.E.), concorrono all'attuazione del P.I.A.E. secondo le modalità e procedure definite dal presente Piano, nonché, per quanto non espressamente disciplinato, dalla L.R. n. 17/91 ovvero dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia."

Le basi per la fase pianificatoria da parte dei Comuni della Provincia di Forlì-Cesena sono contenute, oltre che nell'ultimo comma dell'Articolo 1 delle norme del P.I.A.E., anche nell'Articolo 14 (Adeguamento del P.A.E.) delle stesse norme, che precisa: *"I Comuni dotati di P.A.E. vigente provvedono ad adeguarlo alle previsioni del presente piano entro due anni dalla sua entrata in vigore. Fino all'adozione del nuovo strumento comunale si intendono comunque vigenti tutte le previsioni contenute in tali piani.*

I Comuni sprovvisti di P.A.E. e che non abbiano ottenuto l'esonero all'obbligo di predisporlo, adottano il P.A.E. entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente piano."

Il Piano delle Attività Estrattive del Comune di Sarsina, con la presente variante, redatta a norma della legge regionale 18 luglio 1991 n. 17 ed in particolare del suo art. 7, si adegua a quanto previsto dal P.I.A.E. vigente ed alle finalità in esso precisate.

Le presenti norme tecniche di attuazione del P.A.E. del Comune di Sarsina derivano da quelle del P.I.A.E. citato e precisano le condizioni e

gli elementi necessari per la redazione dei piani di coltivazione nel proprio ambito territoriale.

Il Comune di Sarsina, attraverso il P.A.E, concorre all'attuazione del P.I.A.E. secondo le modalità e le procedure definite dalle presenti norme di attuazione del P.A.E., nonché, per quanto non espressamente disciplinato, dalla L.R. n. 17/91 ovvero dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 2 (Elaborati di progetto costitutivi del piano)

La presente variante del P.A.E. del Comune di Sarsina è costituita dai seguenti appositi elaborati:

1	RELAZIONE GEOLOGICO MINERARIA
2a	INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON AMBITI E POLO IDENTIFICATI NEL P.A.E. VIGENTE in scala 1: 10.000
2b	INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON AMBITI E POLO IDENTIFICATI NELLA PRESENTE VARIANTE in scala 1:10.000
3	AMBITO ESTRATTIVO 03S – SCALELLO
3a	TAVOLA 1: ELABORATI GRAFICI <ol style="list-style-type: none"> 1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 2. Aree non disponibili per l'attività estrattiva in scala 1:2.000 3. Carta geologica in scala 1:2.000 4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000
3b	TAVOLA 2: SEZIONE GEOLOGICA IN SCALA 1:500
3c	TAVOLA 3: SCHEDA TECNICO DESCRITTIVA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
4	AMBITO ESTRATTIVO 06S – SERBATOIO LASTRETO
4a	TAVOLA 1: ELABORATI GRAFICI <ol style="list-style-type: none"> 1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 2. Aree non disponibili per l'attività estrattiva in scala 1:2.000 3. Carta geologica in scala 1:2.000 4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000
4b	TAVOLA 2: SEZIONI GEOLOGICHE IN SCALA 1:500
4c	TAVOLA 3: SCHEDA TECNICO DESCRITTIVA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
5	AMBITO ESTRATTIVO 08S – MONTERIOLO
5a	TAVOLA 1: ELABORATI GRAFICI <ol style="list-style-type: none"> 1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 2. Aree non disponibili per l'attività estrattiva in scala 1:2.000 3. Carta geologica in scala 1:2.000 4. Ubicazione dei sondaggi in scala 1:2.000 5. Stratigrafia sondaggi in scala 1:50 6. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 7. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000

	8. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 9. Nuclei abitati in scala 1:5.000 10. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000
5b	TAVOLA 2: SEZIONE GEOLOGICA IN SCALA 1:500
5c	TAVOLA 3: SCHEDA TECNICO DESCRITTIVA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
6	AMBITO ESTRATTIVO 10S – LASTRETO – FOSSO TAVERNA 1
6a	TAVOLA 1: ELABORATI GRAFICI 1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 2. Aree non disponibili per l'attività estrattiva in scala 1:2.000 3. Carta geologica in scala 1:2.000 4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000
6b	TAVOLA 2: SEZIONI GEOLOGICHE IN SCALA 1:500
6c	TAVOLA 3: SCHEDA TECNICO DESCRITTIVA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
7	AMBITO ESTRATTIVO 12S – LASTRETO 3
7a	TAVOLA 1: ELABORATI GRAFICI 1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 2. Aree non disponibili per l'attività estrattiva in scala 1:2.000 3. Carta geologica in scala 1:2.000 4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000
7b	TAVOLA 2: SEZIONI GEOLOGICHE IN SCALA 1:500
7c	TAVOLA 3: SCHEDA TECNICO DESCRITTIVA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
8	AMBITO ESTRATTIVO 15S – CASTELLO D'ALFERO – FOSSO ABBACINI (MAGNANO)
8a	TAVOLA 1: ELABORATI GRAFICI 1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 2. Aree non disponibili per l'attività estrattiva in scala 1:2.000 3. Carta geologica in scala 1:2.000 4. Ubicazione dei sondaggi in scala 1:2.000 5. Stratigrafia sondaggi in scala 1:50 6. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 7. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 8. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 9. Nuclei abitati in scala 1:5.000 10. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000
8b	TAVOLA 2: SEZIONI GEOLOGICHE IN SCALA 1:500
8c	TAVOLA 3: SCHEDA TECNICO DESCRITTIVA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
9	AMBITO ESTRATTIVO 17S – FOSSO ABBACINI (MAGNANO) 2
9a	TAVOLA 1: ELABORATI GRAFICI 1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 2. Aree non disponibili per l'attività estrattiva in scala 1:2.000 3. Carta geologica in scala 1:2.000 4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000

	7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000
9b	TAVOLA 2: SEZIONI GEOLOGICHE IN SCALA 1:500
9c	TAVOLA 3: SCHEDA TECNICO DESCRITTIVA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
10	AMBITO ESTRATTIVO 20S – LA PARA 2
10a	TAVOLA 1: ELABORATI GRAFICI 1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 2. Aree non disponibili per l'attività estrattiva in scala 1:2.000 3. Carta geologica in scala 1:2.000 4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000
10b	TAVOLA 2: SEZIONE GEOLOGICA IN SCALA 1:500
10c	TAVOLA 3: SCHEDA TECNICO DESCRITTIVA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
11	LEGENDA DEGLI ELABORATI GRAFICI
12	NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Per tutte le parti del P.A.E. comunale non oggetto della presente variante valgono gli elaborati di progetto costitutivi del Piano delle Attività Estrattive vigente.

Art. 3 (Contenuti del piano)

Ai sensi del comma 5° dell'art. 6 della L.R. 17/91 e dell'art. 3 del P.I.A.E. vigente, il P.A.E. del Comune di Sarsina contiene:

- a) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave di nuovo impianto e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate; nonché norme riferite agli interventi subordinati a particolari destinazioni finali delle aree interessate;
- b) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali. Sempre con riferimento all'art. 3 del P.I.A.E. vigente, il P.A.E. del Comune di Sarsina contiene:
 - 1) la quantificazione dei materiali estraibili sulla scorta delle indicazioni di P.I.A.E.;
 - 2) la definizione di particolari modalità d'intervento, laddove questo è utile anche al miglioramento della sicurezza territoriale;
 - 3) gli indirizzi ed i criteri sulla base dei quali, all'interno dei poli/ambiti estrattivi previsti dal P.I.A.E., sono stati individuati gli ambiti estrattivi comunali;
 - 4) gli indirizzi ed i criteri sulla base dei quali, in aree esterne ai poli/ambiti estrattivi previsti dal P.I.A.E., sono stati individuati degli ambiti estrattivi;
 - 5) l'individuazione, attraverso studi interdisciplinari delle porzioni di territorio che presentano vincoli rispetto all'attività estrattiva ed

all'interno delle quali non sarà possibile in nessun modo procedere all'attività estrattiva.

Ai sensi dell' art. 7 della legge L.R. n. 17/91, il P.A.E. del Comune di Sarsina è redatto sulla base delle previsioni contenute nel P.I.A.E.; esso costituisce variante specifica allo strumento urbanistico comunale. La presente variante del P.A.E., corredata dagli elaborati descritti all'art. 2, individua:

- a) le aree da destinare ad attività estrattive (ambiti estrattivi), entro i limiti e sulla base dei criteri definiti dal presente piano, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;
- b) le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattive;
- c) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
- d) le modalità di gestione;
- e) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili.

Il P.A.E. inoltre contiene:

- 1) la definizione per ciascun ambito estrattivo considerato degli indici di riferimento per la presentazione dei piani di coltivazione: unità minime d'intervento (U.M.I.), profondità massima di scavo, quantitativo utile estraibile, distanza di rispetto dall'eventuale falda;
- 2) la localizzazione degli impianti di lavorazione, nonché la definizione per ciascuno di essi dei relativi indici urbanistici;
- 3) gli ambiti estrattivi definiti dal presente Piano relativi ad aree oggetto in passato di attività estrattive e non sistemate.

Art. 4 (Periodo di validità del piano)

La validità della presente variante al P.A.E. comunale, che rappresenta variante del Piano Regolatore Generale, è di 10 anni a partire dalla data di approvazione, salvo eventuali verifiche, da attuarsi come previsto dall'art. 6 della legge regionale 18 luglio 1991 n. 17.

Art. 5 (Definizioni)

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme in sede di attuazione della pianificazione comunale si definiscono, in base all'art. 6 del P.I.A.E. vigente, i seguenti termini:

- a) *attività estrattive*, si intendono gli interventi, in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale e marittimo, che comportino modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo diretti alla estrazione ai fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927 n.1443 (Non rientrano in tale definizione le operazioni tendenti al miglioramento fondiario delle aziende agricole, purché non comportino commercializzazione e/o

utilizzo del materiale estratto per fini non direttamente connessi all'attività agricola);

- b) *poli estrattivi*, si intendono le aree estrattive di interesse sovracomunale, ovvero gli inviluppi areali definiti dal P.I.A.E. vigente, entro cui i Comuni procedono, attraverso i P.A.E., alla perimetrazione puntuale degli ambiti estrattivi;
- c) *ambiti estrattivi*, si intendono le aree individuate dal presente strumento, ovvero dalla pianificazione comunale sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al presente Piano; per ogni ambito estrattivo il P.A.E. comunale ha predisposto un'apposita scheda d'intervento da osservarsi in sede di attuazione; nell'ipotesi in cui all'interno di un ambito estrattivo il P.A.E. abbia individuato più U.M.I. di cui al successivo punto d), la scheda d'intervento definisce anche le linee guida finalizzate a raccordare fra loro i diversi progetti. Ove il P.A.E. non proceda alla suddivisione in U.M.I. di un ambito estrattivo, si intende che lo stesso è costituito da un'unica unità funzionale, ed ogni progetto dovrà riguardare l'intera area zonizzata;
- d) *unità minime d'intervento (U.M.I.)*, si intendono le porzioni minime in cui, sulla base delle condizioni ambientali e morfologiche dell'area, può essere eventualmente suddiviso dal P.A.E. comunale un ambito estrattivo. Attraverso l'individuazione delle U.M.I., il P.A.E. comunale indica gli stralci funzionali minimi dell'ambito estrattivo, definendo, per ciascuno di questi, modalità e tempi d'attuazione. Il P.A.E. indica puntualmente le motivazioni (morfologiche, ambientali, fondiari, ...) che giustificano la suddivisione operata. Il piano di coltivazione e di sistemazione finale a corredo della richiesta autorizzativa potrà riguardare una o più U.M.I. all'interno dell'ambito estrattivo e rispetterà le disposizioni contenute nella scheda d'intervento di cui al precedente punto c), ad una richiesta corrisponderà il rilascio di un unico provvedimento autorizzativo indipendentemente dalle U.M.I. comprese nel progetto.

Art. 6 (Impianti di lavorazione)

Per impianti di prima lavorazione si intendono:

- a) gli impianti di trattamento costituiti da frantumazione, macinazione, vagliatura, taglio, classificazione, lavaggio e insilaggio dei materiali litoidi;
- b) gli impianti per il recupero del materiale inerte proveniente da scavi o demolizioni;
- c) gli impianti di stagionatura e stoccaggio, accumulo e carico dei materiali argillosi.

Per attrezzature di servizio si intendono i manufatti adibiti al ricovero dei mezzi impiegati, al deposito dei materiali e ai servizi del personale addetto.

Ogni intervento (demolizione, manutenzione, ristrutturazione e nuova costruzione) che si intenda effettuare negli impianti e attrezzature di servizio è soggetto all'obbligo dell'autorizzazione o della concessione edilizia da parte del Sindaco ai sensi della legislazione urbanistica vigente.

Nei territori comunali di interesse (Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto) non esistono e non è prevista la realizzazione d'impianti di prima lavorazione concernenti materiali argillosi, non oggetto di coltivazione nella zona.

Art. 6 bis (Norme impianti di lavorazione ed attrezzature di servizio)

Le disposizioni di cui al presente articolo, valide per l'intero Polo estrattivo del Para, sono finalizzate al corretto inserimento nel contesto locale degli impianti di taglio, lavorazione dei materiali litoidi, mediante misure di mitigazione ambientale e mitigazione degli effetti sul suolo.

1. Zone territoriali omogenee "D"

Le attività di lavorazione della pietra possono essere svolte all'interno delle zone territoriali omogenee "D" come definite nei relativi P.R.G. dei comuni interessati dal Polo estrattivo del Para. Le dotazioni in ordine ai parcheggi privati e alle dotazioni territoriali, nonché quelle relative alla mitigazione degli aspetti ambientali sono definite all'interno delle singole zone omogenee D dei vari P.R.G.

2. Ambiti estrattivi individuati in zone omogenee "E"

All'interno delle aree estrattive individuate dal presente Piano e per ciascuna delle aree previste i fabbricati a servizio delle attività estrattive per deposito attrezzi e mezzi impiegati in cava, spogliatoi, ecc. si autorizzeranno quali precari, temporanei in relazione alla durata dell'attività estrattiva. Tali manufatti tecnici di cantiere saranno amovibili e senza rilevanza urbanistica.

Il rilascio di concessioni od autorizzazioni relative alla realizzazione dei fabbricati precari di servizio, per l'uso connesso alle attività estrattive, sarà subordinato alla stipula di apposite cauzioni o garanzie finanziarie per il ripristino dell'area o dell'uso originario, al termine dell'attività, compatibilmente con le prescrizioni di P.R.G. per le zone territoriali omogenee "E".

3. Zone territoriali omogenee "E"

All'interno del perimetro del Polo estrattivo del Para come definito dalla Del. Cons. Prov.le n.40269/147 del 05/11/1998, e comunque in zone strettamente limitrofe (non oltre una fascia di 200 m) connesse con tale perimetro da infrastrutture viarie e servizi direttamente gravitanti sull'ambito sopra descritto, valgono le seguenti precisazioni:

- Il presente Piano alla tavola 15 individua le aree e/o i manufatti idonei all'uso di lavorazione e trasformazione della Pietra Serena locale. In tali aree è consentito il prosieguo di eventuali attività insediate,

riconoscendo a tali zone il consolidamento e quindi l' idoneità a tali scopi.

Gli immobili e i siti così individuati dovranno comunque dotarsi di tutte le misure di mitigazione ambientale e di mitigazione degli impatti sul suolo, attraverso la promozione di un progetto di riordino e di riqualificazione che, entro le cubature esistenti con rispetto sostanziale degli elementi di sagoma, descriva gli interventi e fornisca le indicazioni tecniche e tecnologiche individuate per il raggiungimento degli scopi sopra richiamati. Nello specifico il progetto dovrà prevedere per quanto riguarda il miglioramento e recupero dei fabbricati:

- l' utilizzo di materiali di finitura compatibili con la tradizione costruttiva locale (pietra, legno ecc);
 - la finitura dei tamponamenti mediante utilizzo di pietra, o mediante intonaco civile e tinteggiatura color terra, o mediante utilizzo di rivestimento in legno;
 - la omogeneizzazione dei materiali di copertura ed il loro colore, adottando coperture di colore brunito;
 - i materiali di copertura utilizzati dovranno rendere l' aspetto compatibile con le costruzioni locali e con l' ambiente circostante.
- Ai fabbricati esistenti individuati potranno essere aggregati piazzali a servizio, nelle dimensioni necessarie in relazione alla reale necessità misurata sulla valutazione dei quantitativi lavorati, e in relazione alla morfologia dell' area e comunque con superficie non superiore a 6.000 mq.

La superficie interessata dovrà prevedere comparti di superficie massima pari a 2.000 mq separati da fasce alberate e/o gradoni alberati con essenze locali idonee. In ogni caso la superficie ad uso piazzale dovrà essere composta in proporzione come segue: piazzale e viabilità 80% , fasce alberate 20%.

La previsione andrà supportata da progetto che ne qualifichi dimensioni e opere di mitigazione dell' impatto ambientale.

- Tali opere potranno essere autorizzate se gli immobili interessati (fabbricati esistenti e terreni) sono di proprietà di un titolare di attività estrattiva o se il soggetto richiedente abbia ottenuto dalla proprietà esplicita autorizzazione.
- Qualora la richiesta di esecuzione dei progetti di riordino e riqualificazione ambientale sia avanzata da imprenditore agricolo o da privato, tale richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti che il manufatto è concesso in uso a titolare di attività estrattiva e/o di lavorazione pietra nell' ambito del presente Piano.

4. Ulteriori disposizioni

- Per il Comune di Bagno di Romagna nel sito identificato nella cartografia CTR in Località Vessa-Brioli, allegata alla relazione geologica specifica, valgono le norme di cui al comma 3.
- Per il Comune di Sarsina nel sito identificato nella cartografia CTR in Località Sorbano, allegata alla relazione geologica specifica, valgono le norme di cui al comma 3.
- Per il Comune di Verghereto nel sito identificato nella cartografia CTR in Località Trappola, allegata alla relazione geologica specifica, valgono le norme di cui al comma 3.

TITOLO II - ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 7 (Modalità di attuazione)

I Comuni, tra cui quello di Sarsina, nei cui territori di pertinenza del Polo del Para il PIAE prevede la localizzazione di aree estrattive, devono adeguare i propri strumenti di pianificazione ai tempi ed ai modi previsti dall'art. 9 della L.R. 17/91 oltre ai criteri ed agli indirizzi contenuti nelle norme tecniche di attuazione del P.I.A.E.

Le cave comprese nel Polo del Para si attuano con intervento diretto convenzionato ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14, 15 della L.R. 17/91.

In sede di adeguamento al P.I.A.E., i Comuni interessati "all'ambito della pietra serena", all'interno dell'area definita dal P.I.A.E. e nel rispetto dei criteri e degli indirizzi ivi contenuti, hanno zonizzato le ulteriori aree estrattive rispetto a quelle già previste dal P.I.A.E., recependo inoltre l'abaco delle diverse tipologie di coltivazione e di ripristino, predisposto dall'Assemblea dei Comuni del Cesenate per la Programmazione. Tale abaco, unitamente alle schede dell'apposito studio di impatto ambientale a suo tempo realizzato, costituirà elemento di riferimento vincolante per la redazione dei piani di coltivazione e sistemazione al fine di coordinare i singoli interventi in una visione complessiva d'area.

Per ogni previsione estrattiva è stata predisposta, nell'ambito del P.A.E. comunale, un'apposita scheda contenente prescrizioni vincolanti circa le modalità di escavazione e di ripristino, la compatibilità ambientale dell'intervento e la destinazione finale del sito; unitamente alle nuove previsioni estrattive, i P.A.E. comunali indicano la viabilità di collegamento fra queste e la viabilità pubblica.

Il P.A.E. del Comune di Bagno di Romagna si attua con l'individuazione di 1 area destinata ad attività estrattiva compresa entro il Polo estrattivo del Para.

Il P.A.E. del Comune di Sarsina si attua con l'individuazione di 20 aree destinate ad attività estrattiva comprese entro i limiti del Polo estrattivo del Para.

Il P.A.E. del Comune di Verghereto si attua con l'individuazione di 20 aree destinate ad attività estrattiva comprese entro il Polo estrattivo del Para.

Art. 8 (Autorizzazione all'attività estrattiva)

L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito, con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal presente P.A.E., su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17 e nel rispetto delle presenti norme.

L'autorizzazione alla coltivazione è personale (ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione) ed è condizionata dal documentato possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente.

L'autorizzazione, a norma dell'art. 11 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17, determina:

- a) il tipo e la quantità di materiali di cava, dei quali è consentita la coltivazione con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
- b) l'estensione e la profondità massima di scavo consentite, riferite a specifici punti fissi di misurazione;
- c) le modalità di sistemazione finale delle aree;
- d) la data di scadenza;
- e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.

Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite dall'art. 14 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17, nonché dalla L.R. 18 maggio 1999 n. 9.

Art. 9 (Contenuti della domanda di autorizzazione)

In merito alla domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ed ai contenuti della stessa, secondo l'art. 18 delle norme di attuazione del P.I.A.E. vigente, ci si deve attenere alle norme di seguito descritte:

- a) La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, è redatta ai sensi dell' art. 13 della L.R. 18 luglio 1991 n.17, e con le modalità previste dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40088/125 del 14/09/1994, con la quale è stato approvato il Regolamento per la presentazione alla Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive delle domande d'escavazione. In particolare deve essere corredata da:
 - titolo conferente la disponibilità dei terreni;

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;
- estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata all'attività estrattiva;
- relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;
- piano di coltivazione della cava;
- progetto di sistemazione della zona, durante ed al termine dell'attività di coltivazione;
- proposta di convenzione;
- descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;
- programma economico-finanziario;
- documentazione fotografica;
- designazione del direttore dei lavori, ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128;
- adempimenti di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, 117 e al D.Lgs. 152/2006;
- ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale.

Ogni onere derivante dal reperimento e dall'elaborazione dei dati necessari alla corretta applicazione della presente norma è a carico del richiedente l'autorizzazione, così come ogni altra spesa per registrazione di atti, stipule, ecc. necessarie per giungere al definitivo rilascio dell'autorizzazione medesima.

È, inoltre, a carico del richiedente ogni altra spesa di carattere amministrativo e tecnico, che si rendesse necessaria durante l'esecuzione del progetto (integrazioni della documentazione, pareri tecnici in fase di contestazione, ecc.).

- b) La documentazione tecnica ha lo scopo di consentire un fondato giudizio sull'attività estrattiva in progetto, sulla sua incidenza ambientale, sui tempi e sui modi della sua attuazione e sullo stato dei luoghi successivamente al completamento dell'attività stessa.
- c) Nella relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica devono essere descritte le caratteristiche litologiche, geomorfologiche, tettoniche, idrologiche, idrogeologiche, giacimentologiche della zona interessata dall'attività estrattiva. Vanno, inoltre, valutate le condizioni di stabilità precedenti e conseguenti l'attività di cava, le possibili interferenze dell'attività estrattiva col reticolo idrografico superficiale ed eventualmente con le acque sotterranee (oscillazioni nel livello delle falde, direzione di movimento delle acque, sorgenti, pozzi, ecc.). La cartografia relativa, in scala non inferiore a 1:5.000, deve essere estesa a tutta l'area di influenza della cava e corredata da un congruo numero di sezioni geologiche.

- d) Nel piano di coltivazione vanno definiti, in modo documentato, la consistenza del giacimento, le fasi temporali di sfruttamento, le modalità di coltivazione, i provvedimenti per ridurre l'eventuale impatto ambientale dell'attività estrattiva, la localizzazione delle aree di accesso e di servizio, l'ubicazione delle discariche e le modalità di accumulo dei materiali di scarto, l'indicazione dei piazzali di deposito ed eventualmente di lavorazione del materiale estratto. La cartografia relativa dovrà essere a curve di livello (equidistanza da 1 a 5 metri) ed in scala 1:500 (eccezionalmente 1:1000). Sarà inoltre corredata da un congruo numero di sezioni trasversali e longitudinali in scala 1:200 o 1:500 (la scala delle lunghezze deve essere uguale a quella delle altezze), individuate sul terreno da picchetti di riferimento permanenti. Nelle cave con più fasi di intervento dovrà di regola essere prevista l'attuazione coordinata delle opere di coltivazione e di sistemazione. La Ditta interessata dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli all'atto della richiesta di autorizzazione. Anche nel caso di cave da completarsi mediante più autorizzazioni successive ogni nuova documentazione deve fare riferimento alla cartografia ed alle sezioni del piano originario. Nelle cave con più fasi di intervento dovrà di regola essere prevista l'attuazione coordinata delle opere di coltivazione e di sistemazione. In particolare, l'attuazione di una nuova fase non potrà iniziare fino a quando, compatibilmente con le esigenze tecniche, non sia sistemata o avviata a sistemazione la zona esaurita. In aree già interessate dall'attività estrattiva e non ancora sistemate, l'autorizzazione di una nuova fase di estrazione deve essere subordinata alla realizzazione delle opere di ricupero ambientale previste o di nuova progettazione per la sistemazione delle aree ormai esaurite. Questa fase di ricupero, di cui deve essere fatta espressa menzione nella convenzione, va avviata entro un anno dall'inizio della nuova autorizzazione, pena la decadenza di quest'ultima.
- e) Nel progetto di sistemazione dell'area di cava dovranno risultare le opere ed i lavori da compiere per sistemare la zona interessata dall'attività estrattiva, la morfologia che assumeranno i terreni a recupero ambientale ultimato, l'utilizzazione del suolo prevista e le opere da realizzare per la regimazione delle acque superficiali. I tempi, le modalità ed il costo dei lavori e delle opere di sistemazione dovrà essere specificato da un apposito computo metrico estimativo. La documentazione cartografica e le sezioni dovranno essere in scala idonea ad illustrare compiutamente gli interventi previsti.

- f) Oltre alla descrizione tecnica ed alla localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione, dovrà essere redatto un programma economico-finanziario che illustri, in relazione al piano di coltivazione e quindi alla consistenza del giacimento: le previsioni di produzione, l'utilizzazione, la distribuzione e la destinazione del materiale estratto, i programmi di investimento relativi.

All'atto della predisposizione dei piani attuativi e/o di coltivazione sia eseguita una verifica di stabilità dei versanti, considerando che il territorio è classificato sismico, con riferimento sia alla situazione precedente l'estrazione, sia a quella che ne consegue, secondo quanto previsto dalle norme e leggi vigenti (D.M. n. 3/1988 e relative istruzioni, D. M. 14.01.2008 - Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009).

Nei piani estrattivi le scarpate di coltivazione e di sistemazione finale vanno eseguite secondo quanto previsto dall'art. 14 delle presenti norme e comunque con inclinazione adeguata alle caratteristiche litologiche e geotecniche dei terreni presenti in modo da non provocare possibili fenomeni di dissesto. Vanno, inoltre, mantenute adeguate fasce di rispetto da strade, nuclei abitati, torrenti e fossi, aree boscate.

Nei piani attuativi e/o di coltivazione va prevista un'idonea rete di regimazione delle acque superficiali e sotterranee, quando i fronti di scavo interferiscono con queste ultime, adeguatamente raccordata ai collettori naturali.

Il P.A.E. comunale prevede, inoltre, che nella redazione della cartografia di base per la predisposizione dei piani di coltivazione e per i progetti di sistemazione siano ottemperate le norme previste dal citato regolamento provinciale approvato con deliberazione del C. P. n. 40088/125 del 14/09/1994.

Art. 9 bis (Prescrizioni per i rilievi topografici)

Il P.A.E. comunale, in sede di adeguamento al P.I.A.E., è tenuto a prevedere che nella redazione della cartografia di base per la predisposizione dei piani di coltivazione e per i progetti di sistemazione siano ottemperate le seguenti norme:

A) RILIEVO:

- rilievo dell'intero perimetro dell'area di cava;
- rilievo dei confini di proprietà dove questi sono posti ad una distanza inferiore a 50 m dal perimetro dell'area di cava;
- rilievo di tutte le opere ed impianti pubblici esistenti all'interno dell'area di cava e all'esterno per una fascia di almeno 50 m;
- rilievo di tutti i punti caratteristici del terreno estendendolo oltre il perimetro di cava per una fascia sufficientemente estesa atta a

descrivere la situazione idromorfologica del terreno in esame, con particolare riferimento ai corpi idrici superficiali;

- appoggio di tutte le misure ad almeno tre punti fiduciali, istituiti dall'U.T.E., in modo che l'intera area di cava sia inserita all'interno del triangolo fiduciario; nel caso non sia possibile inserire l'intera area entro il triangolo fiduciario, questa potrà debordare in misura inferiore al 30% dell'area complessiva di cava;
- la tolleranza per tutti gli angoli e le misure dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla circolare catastale del 1988;
- tutti i rilievi topografici dovranno essere eseguiti con una precisione angolare di almeno 20 cc. e con misurazione della distanza con s.q.m. non superiore a più o meno $(0.5+0.5xD)$ cm, dove D rappresenta la distanza espressa in chilometri.

B) ELABORAZIONI:

- tutti i punti battuti avranno numerazione diversa e progressiva;
- tutti i punti battuti dovranno essere riferiti a un sistema locale di coordinate cartesiane;
- tutti i punti dovranno essere quotati altimetricamente, riferendo tutte le quote a uno dei punti fiduciali rilevati, il punto preso come quota dovrà essere descritto a fianco del fabbricato nello schema del rilievo (es. quota riferita al marciapiede);
- la quota del suddetto punto dovrà essere riferita alla quota di livello del mare e potrà essere desunta dal C.T.R. o dalla cartografia dell'I.G.M.;
- tutti i valori risultanti dalle varie elaborazioni non dovranno essere compensati in alcun modo.

C) CARTOGRAFIA DI PROGETTO

1. PLANIMETRIA CATASTALE con indicazione del perimetro area di cava.
2. SCHEMA DEL RILIEVO con indicazione dei punti fiduciali utilizzati, delle stazioni e del perimetro dell'area di cava.
3. COPIA DELLE SCHEDE CATASTALI DEI PUNTI FIDUCIALI utilizzati.
4. LIBRETTO con riportate coordinate e quota altimetrica di tutti i punti battuti.
5. PIANO QUOTATO dell'intera area rilevata con indicazione dei punti battuti, relativo numero, quota altimetrica, tracce di sezione, termini, e di quant'altro richiesto nel rilievo. In modo particolare dovrà essere evidenziato il perimetro dell'area di cava. L'elaborato prodotto dovrà essere in scala 1:500 (eccezionalmente 1:1.000 per le aree particolarmente vaste).
6. CURVE DI LIVELLO DELLO STATO ATTUALE calcolate e disegnate sulla scorta del piano quotato, con equidistanza non superiore a ml. 2,00. Per terreni sensibilmente inclinati equidistanze non superiori a ml.

5,00. Indicazione del perimetro di cava, dei termini e delle tracce di sezione. L'elaborato dovrà essere prodotto nella stessa scala del piano quotato.

7. CURVE DI LIVELLO A STATO FINALE DI SISTEMAZIONE eseguite con le stesse modalità dello stato attuale.
8. SEZIONI longitudinali e trasversali eseguite in congruo numero con scala di rapporto uguale in entrambi gli assi non superiori a 1:200 (eccezionalmente in scala 1:500). Nelle stesse dovranno essere disegnati e quotati planimetricamente e altimetricamente:
 - il profilo dello stato attuale;
 - il profilo di escavazione;
 - il profilo di ripristino;
 - il livello falda nel periodo di massimo ravvenamento;
 - il posizionamento dei termini.

D) TERMINI LAPIDEI:

- l'intero perimetro di cava dovrà essere segnalato con termini;
- sulle testate di tutte le sezioni di coltivazione e di ripristino dovranno essere apposti termini;
- tali termini dovranno essere realizzati in calcestruzzo con diametro di almeno cm. 30 sporgenti fuori terra per almeno cm. 100 e infissi al suolo quanto basta per renderli inamovibili almeno manualmente, su ognuno dovrà essere riportato in modo chiaro e indelebile un diverso numero progressivo di identificazione;
- tutte le elaborazioni cartografiche successive alla redazione dei piani di coltivazione e dei progetti di sistemazione (stati di avanzamento, varianti, ecc.) devono essere basate o comunque fare riferimento al rilievo topografico originale.

Art. 9 ter (Applicazione della L. R. 9/99)

Nella redazione dei progetti di coltivazione e di sistemazione delle cave deve essere ottemperato quanto previsto dalla L.R. 18 maggio 1999 n. 9, integrata dalla L. R. 16 novembre 2000, n. 35, che disciplina la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, nonché quanto precisato dalle relative circolari e direttive regionali. In particolare, è prevista l'attuazione della procedura di screening nel caso di progetti concernenti cave e torbiere con meno di 500.000 m³/annui di materiale estratto o con un'area interessata inferiore a 20 ha. È prevista, invece, la procedura di SIA per le cave di entità superiore a quella indicata o qualora lo richieda l'esito della procedura di screening precedentemente citata.

Art. 10 (Convenzione per l'autorizzazione all'attività estrattiva)

Lo schema-tipo di convenzione per l'autorizzazione all'attività estrattiva, approvato dalla Giunta Regionale, è allegato alle presenti norme ed è parte integrante di esse.

In base all'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17, tale convenzione è lo strumento in base al quale il richiedente l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

- a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
- b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
- c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
- d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
- e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.

Le garanzie finanziarie, versate dal richiedente l'autorizzazione all'attività estrattiva, devono essere sufficienti per eseguire i lavori previsti dal piano di sistemazione, anche nel caso essi debbano essere effettuati d'ufficio dal Comune. La garanzia potrà essere costituita a mezzo fideiussione bancaria oppure assicuratrice o a mezzo di deposito in un istituto bancario di titoli vincolati.

Inoltre, il richiedente l'autorizzazione si deve impegnare a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ciascun anno di attività estrattiva, una somma commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratto, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi precedentemente indicati. Tali tariffe devono essere conformi alle disposizioni regionali vigenti.

La proposta di convenzione, che il richiedente è tenuto a presentare assieme alla domanda di autorizzazione, deve essere approvata dalla Giunta Comunale. Il Sindaco provvede poi alla stipula della convenzione ed al rilascio dell'autorizzazione. Tale convenzione deve essere anche sottoscritta dal proprietario dell'area interessata dall'attività estrattiva, qualora non s'identifichi col richiedente l'autorizzazione.

La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 8 delle presenti norme.

Art. 11 (Durata dell'autorizzazione)

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a cinque anni né, di norma, inferiore a tre anni. Se in prossimità della data di scadenza dell'autorizzazione non sono state

estratte le quantità autorizzate, è ammessa la proroga dell'attività estrattiva fino ad un massimo di un anno, con provvedimento motivato dal Sindaco. Il titolare dovrà presentare la relativa domanda almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art. 12 (Decadenza, diffida, revoca e sospensione, concessione)

I provvedimenti di decadenza, diffida, revoca e sospensione, concessione sono regolati dagli artt. 16, 17, 18 e 19 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17, che sono assunti nella loro interezza nel presente articolo.

Art. 13 (Vigilanza)

Il Comune svolge le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della L.R. 18 luglio 1991 n. 17 e della presente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 5 e 7 delle presenti norme.

Il personale addetto al controllo potrà accedere in qualsiasi momento nei cantieri, e comunque nelle zone interessate dallo svolgimento dell'attività estrattiva, per effettuare ispezioni al fine di verificare il rispetto dei progetti approvati e delle presenti norme. Dell'avvenuta ispezione sarà redatto un verbale.

In tutte le cave è obbligatoria la messa in opera di termini lapidei cementati al suolo e ben visibili, che delimitino le aree oggetto dell'autorizzazione. Vi sarà, inoltre, un caposaldo quotato e picchetti di riferimento in numero e collocazione adeguati all'esecuzione del controllo. La ditta esercente l'attività di cava è responsabile della loro manutenzione. Per facilitare le operazioni di controllo una copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere sempre presente in cantiere.

La vigilanza in materia di polizia mineraria, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L. R. 18 luglio 1991 n.17, è delegata alla Provincia a norma dell'art. 147 della L. R. 21.04.1999 n.3.

Art. 14 (Sanzioni)

L'applicazione delle sanzioni amministrative, che si rendessero necessarie, è regolata sulla base dell'art. 22 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17.

TITOLO III - NORME PARTICOLARI

Art. 15 (Aree estrattive individuate dal P.I.A.E.)

Per quanto concerne il Polo estrattivo del Para per l'estrazione di pietra da taglio e, in particolare, per la sua parte di pertinenza del Comune di Sarsina, è ottemperato quanto previsto nell'art. 11 delle norme d'attuazione del P.I.A.E., che individua e perimetra le aree estrattive

(poli – ambiti), definendo gli inviluppi aerali continui entro i quali i Comuni, attraverso i P.A.E., provvederanno a zonizzare gli ambiti estrattivi sulla base dei seguenti criteri:

- a) andranno recepite tutte le direttive contenute all'interno delle apposite schede delle aree zonizzate di cui all'art. 13 delle norme del P.I.A.E.;
- b) ogni ambito estrattivo dovrà corrispondere ad un areale continuo, non interrotto da alcun elemento fisico naturale o artificiale;
- c) gli ambiti estrattivi possono essere frazionati in unità minime d'intervento (U.M.I.), queste corrispondono all'estensione areale minima dei diversi piani di coltivazione;
- d) oltre alle aree destinate ad attività estrattiva, i P.A.E. dovranno evidenziare le aree di pertinenza, quali ad es. zone destinate ad accumulo temporaneo, ad impianti di prima lavorazione, individuate sulla base delle necessità di non alterare l'equilibrio idrogeologico e geomorfologico dei versanti ed in particolare di non interrompere o deviare flussi idrici superficiali; i P.A.E. indicheranno inoltre, la viabilità d'accesso alla cava, nonché i flussi di traffico che interesseranno la viabilità esistente, ovvero nuovi tratti viari finalizzati all'attuazione della previsione estrattiva;
- e) per le zonizzazioni ricadenti in parte o totalmente su aree interessate dal sistema boschivo, come evidenziato dalla cartografia di Piano o nelle rispettive schede d'intervento, o in zone in cui è comunque rilevata la presenza di bosco, indipendentemente dalla consistenza e dal pregio di quest'ultimo, il P.A.E. dovrà opportunamente motivare la sostenibilità e compatibilità dell'azione estrattiva dal punto di vista forestale e paesaggistico;
- f) non possono essere individuati ambiti estrattivi comunali nelle zone di cui al comma 1 dell'art. 35 del P.T.C.P.;
- g) non possono essere individuati ambiti estrattivi comunali in sovrapposizione alla viabilità di uso pubblico, o pregiudizievoli per la stabilità delle sedi stradali;
- h) non possono essere individuati ambiti estrattivi comunali in aree facenti parte del demanio fluviale, lacuale e marittimo, e comunque tali da creare perturbazioni al regime idraulico dei corsi d'acqua;
- i) al fine di non causare pericolo per la stabilità dei nuclei abitati, non possono essere individuati ambiti estrattivi comunali in prossimità degli stessi o in zone comunque a questi connesse;
- j) all'interno delle perimetrazioni di aree vaste finalizzate all'estrazione della pietra da taglio, al fine di mitigare gli impatti sul territorio va perseguito l'obiettivo di evitare la parcellizzazione delle aree, è quindi assegnato ad ogni Comune un numero massimo di ambiti estrattivi da prevedere in sede di adeguamento del P.A.E., tale numero si riferisce alle zonizzazioni complessive come definite al precedente punto a), indipendentemente dalle U.M.I. previste all'interno di queste:

Comune	Ambiti estrattivi n.
Bagno di Romagna	2
Rocca S. Casciano	3
Sarsina	20
Tredozio	6
Verghereto	20

- k) per le zonizzazioni ricadenti in parte o totalmente su aree interessate da elementi di dissesto, come evidenziato dalla Tavola del Dissesto del P.T.C.P. o all'interno delle schede d'intervento, ovvero in zone in cui è comunque rilevato un dissesto, il P.A.E. dovrà opportunamente motivare la sostenibilità e compatibilità dell'azione estrattiva rispetto al dissesto medesimo, prevedendo che nell'ambito dei lavori di coltivazione della cava, ovvero di sistemazione del materiale di scarto, si vadano ad eseguire opportune opere di ripristino e consolidamento anche al di fuori dell'area estrattiva vera e propria;
- l) I P.A.E. comunali, in ottemperanza al successivo art. 12 delle norme del P.I.A.E. recepiranno ed approfondiranno le disposizioni contenute, nelle specifiche schede di intervento allegate; in particolare, avendo riguardo alla normativa vigente, definiranno le altezze dei fronti di scavo e gli angoli di scarpata da osservarsi nei progetti di coltivazione tenuto conto delle condizioni di sicurezza durante la coltivazione, dell'ottimale sfruttamento del giacimento, nonché della sistemazione finale prevista;
- m) I P.A.E. comunali provvederanno, altresì, a dettare ulteriori norme per il ripristino finale delle aree, in particolare tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche della zona in cui è inserito l'ambito estrattivo e con una sistemazione finale che persegua l'inserimento armonico nel contesto paesaggistico—ambientale della zona, anche attraverso la ricostituzione di forme boschive;
- n) I P.A.E. comunali prevederanno che le autorizzazioni all'attività estrattiva siano rilasciate nel rispetto del R.D. n. 368/1904, del D.P.R. n. 128/59, nonché di ogni altra legge o regolamento a tutela di specifici elementi.

Art. 16 (Zonizzazione dell'attività estrattiva)

Il P.I.A.E. vigente, come precisato nell'art. 22 delle sue norme d'attuazione, ha definito e perimetrato il Polo estrattivo del Para per l'estrazione di pietra da taglio, intendendo così individuare e riconoscere l'esistenza di un'area complessivamente vocata a tale attività, all'interno della quale coordinare gli interventi di coltivazione e di recupero in una visione complessiva.

Nel Polo estrattivo del Para per l'estrazione di pietra da taglio il P.I.A.E. (art. 20 delle sue norme) ha individuato i sottoelencati ambiti

estrattivi, relativi ad aree oggetto in passato di attività estrattive e non sistemate, in cui la residua disponibilità estrattiva di materiale sia subordinata alla realizzazione di uno o più piani di sistemazione finale relativi all'intera area delimitata dal presente Piano:

Comune	Materiale	Località	Zonizzazione	Quantitativi estraibili
Bagno di Romagna	Pietra da taglio	La Scampata	Ambito 1R	5.000
Verghereto	Pietra da taglio	Castellane	Ambito 2R	25.000
Verghereto	Pietra da taglio	Donicilio	Ambito 3R	15.000
Verghereto	Pietra da taglio	Castello d' Alfero	Ambito 4R	20.000
Verghereto	Pietra da taglio	Trecavoli	Ambito 5R	15.000

Ottemperando a questa norma, per i sopraindicati ambiti estrattivi il P.A.E. del Para, ha determinato in modo puntuale le porzioni con potenzialità estrattive e quelle soggette a sola sistemazione, indicando le singole aree con una differente sigla come evidente nella seguente tabella.

Comune	Zonizzazione P.I.A.E.	Zonizzazione P.A.E.
Bagno di Romagna	Ambito 1R	1B
Verghereto	Ambito 2R	1V
Verghereto	Ambito 3R	4V
Verghereto	Ambito 4R	3V
Verghereto	Ambito 5R	6V

Il P.I.A.E., nell'art. 11 delle sue norme, ha assegnato ai Comuni interessati al Polo estrattivo del Para il seguente numero massimo di ambiti estrattivi da prevedere in sede di adeguamento.

Comune	Ambiti estrattivi (n.)
Bagno di Romagna	2
Sarsina	20
Verghereto	20

Nelle zonizzazioni previste dal Piano estrattivo del Para sono comprese anche quelle di recupero ambientale individuate dal P.I.A.E., incluso il vecchio polo Lastreto (4S del Piano estrattivo del Para).

Art. 17 (Situazione ed indirizzi per il recupero delle aree zonizzate)

La situazione delle singole aree estrattive zonizzate nei territori comunali, è precisata nelle specifiche schede tecnico descrittive. In queste schede, che sono da considerarsi parte integrante delle presenti norme di attuazione, sono precisati gli orientamenti generali in merito alle destinazioni finali delle aree interessate, alle modalità di coltivazione e di sistemazione.

Quanto precisato nelle schede deve essere, inoltre, integrato con quanto prescritto nei seguenti articoli 18, 18bis, 19, 20, 21, 21 bis, 22, 23, 24, 25 e 26.

Art. 18 (Recupero ambientale)

Le aree scavate e sistemate devono tornare ad essere inserite armonicamente nel paesaggio. Di norma, il recupero deve essere agricolo o forestale, comunque compatibile con la situazione ambientale della zona di intervento. In casi particolari, potranno essere autorizzate sistemazioni finali diverse, purché siano perseguiti, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.

Nel caso di incisioni nel rilievo collinare e montano, la morfologia di abbandono, ad attività estrattiva ultimata, particolareggiatamente predefinita nel piano di coltivazione e di sistemazione da sottoporre all'approvazione, deve presentare superfici con pendenze tali da consentire il recupero agricolo o forestale delle aree interessate. I versanti dovranno, in ogni caso, presentare profili di abbandono stabili e dovrà essere garantita per almeno cinque anni la continuità dell'attività agricola o forestale prevista dal piano di sistemazione.

Nelle cave di arenaria tipo "pietra serena", quando gli strati interessati sono subparalleli alla superficie, può essere realizzata una superficie finale analoga a quella originaria. Se lo scavo non si spinge verso l'alto fino allo spartiacque, devono essere, comunque, verificate le condizioni di stabilità della pendice originaria residua.

Gli interventi concernenti la parte terminale di dorsali spartiacque possono essere indirizzati in modo da determinare un addolcimento delle pendenze originarie, favorendo così una migliore utilizzabilità agronomica della zona.

Nel caso di affioramenti litologici isolati e dominanti sul rilievo circostante, il modellamento di abbandono può ricalcare i più dolci moduli normalmente presenti nella zona.

Ove si configurano pendici piuttosto ripide oppure con stratificazioni coltivabili a reggipoggio o a traversipoggio, dato che il recupero previsto deve essere comunque agricolo o forestale, i piani di coltivazione e di sistemazione possono, comunque, essere approvati solo se vi sarà prevista la realizzazione di pendenze idonee al rimboschimento o ad altra utilizzazione produttiva del suolo.

Il recupero delle aree già compromesse dovrà essere studiato caso per caso e comunque portare al risanamento delle ferite presenti nel paesaggio.

Gli indirizzi per il recupero ambientale delle aree zonizzate nel Polo estrattivo del Para sono precisati nell'apposito studio di impatto ambientale, redatto dal P.I.A.E., che diviene parte integrante delle presenti norme. L'abaco, predisposto dall'assemblea dei Comuni del Cesenate per

la Programmazione, costituisce, inoltre, elemento di riferimento vincolante per la redazione dei progetti di sistemazione al fine di coordinare i singoli interventi in una visione complessiva d'area.

Ulteriore dettaglio in merito è dato dagli elaborati, facenti parte del Piano Intercomunale, relativi all'analisi degli aspetti floristico-vegetazionali e agronomico-forestali, allo studio paesistico-ambientale e di sostenibilità ambientale.

Art. 18 bis (Ambiti estrattivi di recupero ambientale)

Sono aree oggetto in passato di attività estrattiva che non sono state sistemate. Per queste aree il P.I.A.E. ha subordinato la disponibilità estrattiva di materiale alla realizzazione di un piano di sistemazione finale relativo a tutta l'area delimitata.

Rispetto alle aree di recupero ambientale individuate e perimetrare dal P.I.A.E., il Piano Intercomunale del Para, lavorando ad una scala di maggiore dettaglio, ha apportato delle modifiche nella perimetrazione e nelle cubature disponibili ed ha inserito una ulteriore area di recupero ambientale nel Comune di Sarsina. In dettaglio:

Tabella raffronto previsioni PIAE – PAE per aree di recupero ambientale

Sigla P.A.E.	Sigla P.I.A.E.	Tipologia	Quantità PAE mc	Quantità PIAE mc	Δ Quantità PAE/PIAE
Comune di Bagno di Romagna					
1B	Ambito 1R	Ambito estrattivo	5.000	5.000	=
Comune di Verghereto					
1V	Ambito 2R	Ambito estrattivo	15.000	25.000	- 10.000
3V	Ambito 4R	Ambito estrattivo	19.800	20.000	- 200
4V	Ambito 3R	Ambito estrattivo	14.000	15.000	- 1.000
6V	Ambito 5R	Ambito estrattivo	15.000	15.000	=
Comune di Sarsina					
18S	-	Ambito estrattivo	15.000	0	+ 15.000

In particolare:

- Il quantitativo dell'ambito di recupero ambientale 1V è stato ridotto rispetto a quello previsto dal P.I.A.E. in quanto la situazione morfologica della pendice e giaciturale dei banchi di interesse non consentono scavi compatibili tali da raggiungere cubature superiori a 15.000 mc.
- I quantitativi degli ambiti di recupero ambientale 3V e 4V sono stati ridotti rispetto a quelli previsti dal P.I.A.E. delle quantità utili già estratte dalle cave attualmente in atto in tali ambiti.
- Il quantitativo degli ambiti di recupero ambientale 1B e 6V sono stati confermati.

- I perimetri degli ambiti di recupero ambientale 1B, 3V e 4V sono stati leggermente modificati alla luce dei rilievi di dettaglio con esatta perimetrazione delle aree da recuperare e di quelle di intervento.
- Il perimetro dell'ambito di recupero ambientale 6V è stato allargato sul fianco W al fine di ricomprendere l'area di ex cava non ripristinata ivi presente.
- Il perimetro dell'ambito di recupero ambientale 1V è stato confermato.
- È stata inserita l'area di recupero ambientale 18S del Comune di Sarsina, interessata da una serie di ex cave non ripristinate lungo una pendice a sviluppo E-W.

Per i sopra indicati ambiti estrattivi di recupero il Piano ha determinato in modo puntuale le porzioni con potenzialità estrattive e quelle soggette a sistemazione.

Per ogni area è stata prodotta una carta di dettaglio su base CTR in scala 1:2.000 cui fare riferimento nella stesura dei progetti di coltivazione in cui sono evidenti le aree di recupero con potenzialità estrattiva, le aree di solo recupero ambientale, le aree estraibili e le aree da salvaguardare in cui è vietato l'intervento.

Nelle aree di recupero ambientale identificate i progetti dovranno prevedere quanto segue:

- L'altezza del fronte di scavo e di abbandono dovrà essere definita con i criteri previsti dagli articoli 23 e 23 bis delle presenti norme. I profili di coltivazione e sistemazione saranno calcolati sulla base di specifici rilievi geologici e strutturali e relative verifiche di stabilità da un tecnico abilitato in fase di progettazione della cava, distinguendo le problematiche legate alle coperture eluvio colluviali e detritiche da quelle legate all'ammasso roccioso. Indicativamente, con riferimento alla sola roccia e sulla base della situazione giaciturale rilevata e dei parametri medi attribuibili all'ammasso roccioso interessato, sono stati definiti gli angoli di scarpata per ogni ambito estrattivo, riportati nelle specifiche schede tecniche.
- Gli stessi criteri di cui sopra valgono per gli interventi su terreno di riporto chiaramente adottando angoli di scarpata idonei al materiale interessato.
- Le scarpate a fine coltivazione andranno recuperate mediante idonei impianti arborei e arbustivi, utilizzando le specie identificate e secondo il sesto di impianto stabilito nello studio floristico-vegetazionale e agronomico-forestale.
- Le scarpate con riporto di materiale di ex cava limitrofe ai fossi andranno opportunamente inerbite e piantumate utilizzando le specie identificate e secondo il sesto di impianto stabilito nello studio floristico-vegetazionale e agronomico-forestale.
- Le scarpate subverticali attualmente esistenti nelle zone degradate di ex cava andranno risanate riducendo la superficie rocciosa esposta

mediante riporto di terreno al piede, debitamente inerbito e piantumato utilizzando le specie identificate e secondo il sesto di impianto stabilito nello studio floristico-vegetazionale e agronomico-forestale.

- Le zone terminali delle pendici andranno regolarizzate e recuperate a fini agricoli.
- La regimazione idrica dovrà comportare un miglioramento dell'assetto del deflusso mediante fossi di guardia interessanti la pendice e le eventuali gradonature, debitamente raccolti in fossi ricettori convogliati nella rete idrica naturale esistente.

Per i dettagli circa le modalità di sistemazione ed utilizzazione del suolo ad area sistemata si rimanda alle specifiche schede tecniche inerenti ogni ambito estrattivo allo studio paesistico ambientale ed allo studio floristico-vegetazionale e agronomico-forestale.

Per i dettagli circa le scarpate tipo in scavo, riporto e risanamento ex fronti di scavo si rimanda agli schemi specifici e alle note della relazione geologica.

Per le aree di recupero ambientale 1V, 3V, 4V, 6V e 18S è stata inoltre prodotta una carta di dettaglio su base CTR in scala 1:2.000 con divisione in unità minime di intervento, al fine di garantire la fattibilità del progetto di recupero dell'area e suddividere in dettaglio le cubature disponibili per singola zona entro il perimetro generale dell'ambito.

Per l'unità minima di intervento (U.M.I.) valgono le norme generali di recupero ambientale in modo tale da rendere omogeneo il piano di sistemazione finale relativo a tutta l'area delimitata.

Le unità minime di intervento sono state delimitate sulla base di specifico studio legato alle condizioni morfologiche, giaciture, di accessibilità dei siti, e dello stato di degrado delle zone di solo recupero.

In dettaglio le aree di recupero ambientale sono state suddivise in unità minime di intervento come segue:

Comune	Sigla PAE	Unità minima n°	Superficie totale mq	Cubatura disponibile mc
Sarsina	18S	1	7.249	1.500
		2	39.284	6.500
		3	32.166	4.000
		4	15.634	3.000
Verghereto	1V	1	16.838	9.000
		2	10.690	6.000
Verghereto	3V	1	34.441	9.000
		2	45.705	10.800
Verghereto	4V	1	14.393	5.000
		2	60.722	9.000
Verghereto	6V	1	15.296	4.000
		2	18.000	6.000
		3	10.658	5.000

Art. 19 (Zone boscate)

L'attività estrattiva in progetto, specie nelle aree montane, può talvolta interessare anche superfici boscate, specie con bosco ceduo degradato o anche con ceduo in buono stato, ma in situazioni in cui un intervento marginale su di esso consente un miglior recupero morfologico dell'area a cava esaurita. In queste superfici il progetto di sistemazione deve, comunque, prevedere la ricostituzione della copertura forestale a cava esaurita. I piani di coltivazione devono evitare interventi nelle aree boscate con le seguenti caratteristiche:

- 1) i boschi assoggettati a piano economico od a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30;
- 2) i boschi impiantati o oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
- 3) i boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;
- 4) i boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;
- 5) i boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;
- 6) i boschi di cui ai precedenti numeri ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.

La non ricorrenza di tale condizione dovrà essere certificata da un professionista abilitato all'atto della richiesta di autorizzazione, fornendo in particolare notizie dettagliate in merito alla presenza di specie floristiche protette, individuate ai sensi della L.R. n. 2/77.

Nelle aree estrattive per le quali si preveda un ripristino a bosco, la compagine di essenze impiegate deve essere adatta all'ambiente per struttura e composizione, avendo cura di garantire la massima diversità specifica. Il numero di piante per unità di superficie dovrà essere ottimale rispetto alle caratteristiche del terreno da sistemare, e tale da configurare la struttura a bosco. È fatto obbligo all'esercente la cava di garantire la sopravvivenza e la manutenzione delle essenze impiantate per almeno 5 anni, sostituendo, ove necessario, quelle eventualmente non attecchite.

Qualora all'interno dell'area di cava siano rilevati filari o siepi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 10 del P.T.C.P., i Piani Comunali valuteranno le azioni più appropriate per la tutela degli stessi, ovvero il ripristino degli elementi percettivi caratterizzanti il territorio attraverso il reimpianto, ad escavazione avvenuta, con essenze compatibili con la destinazione finale dell'area.

Art. 20 (Rete di deflusso)

Durante le lavorazioni ed a cava esaurita l'acqua di deflusso dovrà essere regimata in modo da evitare erosione e trasporto di materiali a valle. In ogni caso, la rete di scolo, presente nella zona prima dell'apertura

della cava, non deve essere sconvolta. Le eventuali modifiche ad essa apportate dall'attività estrattiva vanno concordate in precedenza con i proprietari dei terreni interessati. Il progetto di coltivazione dovrà contenere tutti gli elementi relativi alla tutela e regimazione delle acque superficiali relativamente ad ogni fase della coltivazione.

Art. 21 (Materiali di scarto)

Durante lo svolgimento dell'attività estrattiva il materiale di scarto può essere accumulato per il riutilizzo nell'ambito delle previsioni del piano di sistemazione finale, ovvero portato a rifiuto nel rispetto della normativa di settore; qualora si renda necessario accumularlo temporaneamente nell'area di cava o nelle immediate vicinanze, detti accumuli dovranno essere collocati in aree a debole acclività e dotate di caratteristiche di buona stabilità. Il piano di coltivazione indicherà le modalità di stoccaggio dando atto delle condizioni di sicurezza dei cumuli. Dovrà essere ottemperato a quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2008, 117 e dal D.Lgs. 152/2006.

L'esistenza di tali condizioni deve essere accuratamente documentata nel piano di coltivazione e di sistemazione. È, comunque, vietato lo scarico del materiale di scarto lungo i pendii o nei corsi d'acqua, quando ciò non sia preventivamente autorizzato dalle Autorità competenti sulla base di specifici progetti.

Art. 21 bis (Aree di stoccaggio)

Nel Piano Intercomunale del Para, quindi anche per quanto concerne il Comune di Sarsina, sono previste specifiche aree per lo stoccaggio del materiale di risulta degli scavi nell'area di cava o in aree limitrofe. Tali zone sono perimetrate ed identificabili nelle specifiche cartografie allegate al Piano. Si riportano di seguito inoltre le norme per realizzare delle aree di stoccaggio del materiale lavorabile.

È indispensabile poter realizzare aree per lo stoccaggio temporaneo del materiale estratto (blocchi lavorabili), in genere in zone prossime ai laboratori e/o alla viabilità.

Per l'individuazione di aree di stoccaggio dei blocchi in zona territoriale omogenea "E" si è quindi predisposta una norma cui i progettisti dovranno fare riferimento.

In riferimento alla tav. 7 "Carta con individuazione aree non disponibili per effetto di vincoli e norme specifiche":

- a) non possono essere individuate aree per stoccaggio di blocchi lavorabili ricadenti in toto o in parte all'interno delle categorie di bosco, di cui alla lettera g dell'art. 31 della L.R. 17/91 ed elencate all'art. 11 delle norme del PAE;

- b) non possono essere individuate aree per lo stoccaggio di blocchi lavorabili in sovrapposizione alla viabilità di uso pubblico, o pregiudizievoli per la stabilità delle sedi stradali;
- c) al fine di non perturbare l'assetto idrogeologico dei corsi d'acqua, non possono essere individuate aree per lo stoccaggio di blocchi lavorabili in adiacenza alle scarpate fluviali od in zone comunque a queste connesse.

Le aree di stoccaggio dei blocchi lavorabili dovranno essere individuate in zone non interessate da dissesto, morfologicamente omogenee e con pendenze inferiori al 35%.

Le superfici non dovranno essere superiori a 10.000 mq.

La superficie interessata dovrà prevedere comparti di superficie massima pari a 2.000 mq separati da fasce alberate e/o gradoni alberati con essenze locali idonee. In ogni caso la superficie ad uso piazzale dovrà essere composta in proporzione come segue: piazzale 80% , fasce alberate 20%.

Gli eventuali scavi ed i riporti necessari per la regolarizzazione del sito dovranno avere una pendenza calcolata sulla base di una apposita verifica di stabilità a firma di un tecnico abilitato (D.M. n. 3/1988 e relative istruzioni, D. M. 14.01.2008 - Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009). Per quanto riguarda le altezze dei fronti di scavo, le stesse non dovranno essere, di norma, superiori a 8 m; le eventuali pedate, che si dovessero rendere necessarie, non dovranno essere, di norma, inferiori a 5 m e andranno sagomate in leggera contropendenza.

Il progetto inerente le aree di stoccaggio di blocchi lavorabili dovrà essere supportato da specifico studio geologico-geotecnico di dettaglio, esteso a un intorno significativo e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche.

Nella relazione geologica, idrogeologica devono essere descritte le caratteristiche litologiche, geomorfologiche, tettoniche, idrologiche, idrogeologiche, della zona interessata. Vanno, inoltre, valutate le condizioni di stabilità precedenti e conseguenti l'attività di stoccaggio, le possibili interferenze col reticolo idrografico superficiale ed eventualmente con le acque sotterranee (oscillazioni nel livello delle falde, direzione di movimento delle acque, sorgenti, pozzi, ecc.). La cartografia relativa, in scala non inferiore a 1:5.000, deve essere estesa a tutta l'area di influenza della zona di stoccaggio e corredata da un congruo numero di sezioni geologiche.

La previsione andrà supportata da un progetto che ne qualifichi dimensioni e opere di mitigazione dell'impatto ambientale.

Nel progetto di sistemazione finale dell'area dovranno risultare quindi le opere e i lavori da compiere per sistemare la zona interessata dall'attività di stoccaggio, la morfologia che assumeranno i terreni a recupero ambientale ultimato, l'utilizzazione del suolo prevista e le opere da realizzare per la regimazione delle acque superficiali.

Ogni intervento è chiaramente soggetto all'obbligo di rilascio del titolo abilitativo da parte del Sindaco ai sensi della legislazione vigente.

Art. 22 (Apertura di nuovi fronti di scavo)

I nuovi fronti di scavo devono essere aperti, per quanto possibile, in posizione defilata e/o nascosta rispetto ai principali punti di vista localizzati lungo le vie di comunicazione; nei centri abitati; nelle località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale.

Art. 23 (Pendenza delle scarpate, altezza dei fronti di scavo)

La pendenza delle scarpate e l'altezza dei fronti di scavo durante la coltivazione, ed in seguito al ripristino, deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza.

I profili delle cave, sia in fase di coltivazione che di sistemazione, dovranno avere una pendenza calcolata, distinguendo le problematiche legate alle coperture eluvio colluviali e detritiche da quelle legate all'ammasso roccioso.

Quindi la pendenza delle scarpate e l'altezza dei fronti di scavo saranno stabilite in fase progettuale, in relazione ai risultati di specifici calcoli di stabilità, a firma di un tecnico abilitato, eseguiti sulla base di rilievi strutturali sull'ammasso roccioso, prove in sito e/o di laboratorio, anche tenendo conto dei criteri contenuti nel D.P.R. 128/59 e nel D.Lgs. 624/96.

Nel presente piano indicativamente, in riferimento alla sola roccia, sulla base della situazione morfologica giaciturale rilevata e dei parametri medi attribuibili all'ammasso roccioso interessato, è stato definito per ogni ambito estrattivo un range per gli angoli di scarpata ammissibili.

Eventuali difformità da tali geometrie dei profili di scavo devono essere previste sulla base di verifiche e di analisi puntuali su ogni singolo comparto estrattivo, concernenti le condizioni morfologiche, lo spessore della copertura superficiale, l'assetto giaciturale e le eventuali discontinuità dell'ammasso.

Le prescrizioni di questo articolo eliminano e sostituiscono ogni eventuale indicazione discordante presente nelle schede tecniche descrittive relative a tutte le zonizzazioni estrattive ricadenti nell'ambito del Para.

Art. 23 bis (Verifiche di stabilità)

All'atto della predisposizione dei singoli progetti, a norma delle leggi e disposizioni vigenti in materia, dovranno essere eseguite delle verifiche di stabilità globale delle scarpate di scavo e di ripristino, valutando lo stato di fatto e lo stato modificato nel tempo e in condizioni sismiche (D.M. n. 3/1988 e relative istruzioni, D. M. 14.01.2008 - Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009).

Art. 23 ter (Interferenze con le sedi stradali)

Qualora le zonizzazioni ricadano in prossimità di sedi stradali, i progetti dovranno approfondire le possibili interferenze fra l'attività estrattiva e la viabilità, in modo da garantire efficienza e stabilità sia durante la fase di coltivazione sia a sistemazione finale avvenuta.

Art. 24 (Tutela delle acque sotterranee)

I Piani di Coltivazione delle cave, dovranno prevedere che nelle aree collinari e montane gli scavi siano mantenuti ad una distanza non inferiore a 500 metri da eventuali pozzi per l'approvvigionamento idrico di abitati o di acquedotti consorziali, che insistano nello stesso acquifero, qualora non vi siano elementi tali da consigliare un maggior allontanamento delle cave.

Nelle aree interessate da depositi alluvionali ghiaioso sabbiosi o comunque permeabili, sia mantenuto un adeguato franco di rispetto dalla falda freatica, comunque non inferiore a m. 1 (uno) del livello misurato nel periodo di massimo ravvenamento. Tale prescrizione, non trova applicazione nei seguenti casi:

- quando sia documentatamente comprovata l'assenza di qualsiasi collegamento con i flussi del subalveo del corpo idrico principale;
- quando l'intervento rientra fra quelli utili alla riduzione del rischio idraulico o al miglioramento della regimazione del corso d'acqua, in questo caso schede d'intervento definiscono in modo prescrittivo le modalità da seguire per l'attuazione dei singoli interventi.

Qualora previsioni urbanistiche e/o interventi pubblici portino alla realizzazione di bacini o laghi, devono essere garantiti la profondità ottimale dell'acqua, la sua igienicità ed un approvvigionamento idrico costante da documentarsi sulla base di un piano particolareggiato.

Qualora la falda freatica dovesse essere raggiunta nel corso dell'escavazione, la stessa dovrà essere tamponata utilizzando i materiali erroneamente estratti e si dovrà provvedere all'installazione di almeno due pozzi piezometrici per la misurazione del livello della falda e per il controllo della qualità dell'acqua.

Nelle aree alluvionali argillose della pianura, utilizzate per la coltivazione di argille per laterizi, è ammessa l'escavazione entro la falda freatica

superficiale, che si presenta, in genere, discontinua e fortemente inquinata; è comunque necessario evitare la formazione di acquitrini e di impaludamenti. L'estrazione deve peraltro mantenersi al di sopra della prima falda artesianica, lasciando superiormente ad essa un franco di almeno 3 metri di materiali argillosi praticamente impermeabili.

Art. 25 (Ritombamenti)

Le zone di estrazione dovranno essere recintate e vietate allo scarico di materiali inquinanti.

Qualora il ripristino della cava preveda il riempimento, anche parziale, degli scavi con materiale proveniente dall'esterno, lo stesso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, nonché dalle L.R. di settore vigenti.

Art. 26 (Valutazione e mitigazione degli impatti ambientali)

I piani di coltivazione devono sviluppare le problematiche legate alla valutazione degli impatti ambientali ai sensi delle disposizioni contenute nella L.R. 9/99 e della successiva Direttiva regionale.

Con successivi atti l'Amministrazione provinciale definirà le modalità d'acquisizione dei risultati dei monitoraggi al fine di trarre indicazioni puntuali ed aggiornate in merito agli impatti conseguenti alle attività previste dal presente strumento.

Art. 26 bis (Contenimento del rumore)

Le attività estrattive dovranno rispettare quanto disposto dalla Classificazione Acustica del territorio comunale per le aree di cava.

Le attività di cava sono temporanee, quindi la loro classificazione acustica ha carattere temporaneo, coerentemente con quanto disposto dalla classificazione acustica del territorio comunale, e deve ritenersi vigente durante il periodo di vigenza del P.A.E. fino all'esaurimento della previsione del piano settoriale medesimo. E pertanto deve soggiacere ai limiti (assoluti e differenziali) disposti dalla classificazione acustica del territorio comunale e dalla normativa vigente.

In seguito dell'esaurimento della potenzialità estrattiva pianificata, la zonizzazione acustica temporanea dell'area di cava decade e nella zona torna vigente la corrispondente classe acustica ad essa attribuita dal P.R.G., in assenza dell'area estrattiva medesima.

TITOLO IV – QUANTITATIVI ESTRAIBILI

Art. 27 (Quantità assegnate dal P.I.A.E. vigente)

Il P.I.A.E. assegna ad ogni previsione estrattiva un obiettivo di quantità di materiale da estrarre nel periodo di validità del piano. Tale quantità

coincide con quella utile per uso commerciale o industriale, il cappellaccio e lo scarto non concorrono all'obiettivo di quantità. Questi ultimi dovranno esser collocati ed utilizzati come regolato dalla normativa. In particolare, l'art. 24 delle norme d'attuazione del P.I.A.E. vigente assegna al Polo estrattivo di pietra da taglio del Para, concernente i Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto, la seguente disponibilità decennale complessiva di materiali inerti:

Comune	Quantità (mc)
Bagno di Romagna	10.000 mc
Sarsina	235.000 mc
Verghereto	255.000 mc

La potenzialità complessiva del Polo estrattivo del Para è quindi valutata in 500.000 metri cubi per i prossimi 10 anni.

Nel Polo estrattivo del Para si applica quanto specificato all'art. 23 comma 3 delle norme tecniche d'attuazione del P.I.A.E. vigente, relativamente alle zonizzazioni con attività in corso.

Art. 28 (Quantità zonizzate nel Comune di Sarsina)

La cubatura complessiva di materiale utile estraibile nel settore del Polo estrattivo del Para di pertinenza del Comune di Sarsina è di 235.000 metri cubi ed è ripartita, come previsto dall'art. 11 delle norme tecniche d'attuazione del P.I.A.E., in 20 aree di intervento. Le relative zonizzazioni sono riportate nelle apposite tavole allegate al P.A.E.

Le quantità di materiale estraibile zonizzate nel PAE comunale di Sarsina sono riportate nella seguente tabella.

Zonizzazione P.A.E.	Cubatura estraibile	Cubatura Sfrido
Sigla	mc	mc
1S	3.000	10.000
2S	3.000	15.000
3S	14.000	5.000
4S	100.000	500.000
6S	15.000	20.000
7S	2.000	5.000
8S	15.000	70.000
9S	2.000	6.000
10S	9.610	29.500
11S	2.000	4.000
12S	2.000	15.000
13S	9.500	26.000
15S	15.000	80.000

17S	5.000	30.000
18S	15.000	70.000
20S	10.000	45.000
21S	2.000	6.000
22S	5.000	14.000
23S	4.000	12.000
26S	1.890	7.500
Totale	235.000	970.000

Per definire una cubatura di sfrido preliminare si è ipotizzata una modalità di escavazione mediante utilizzo delle gradonature dei fronti di scavo come segue:

- altezze fronti di scavo	8,0 m
- larghezza pedate gradoni	5,0 m
- inclinazione scarpate	50°

Le cubature relative allo sfrido sono quindi puramente indicative in quanto strettamente legate alle tipologie progettuali adottate ed alle zone specifiche di intervento scelto all'interno degli ambiti estrattivi dal progettista in fase esecutiva.

Nella aree zonizzate, in cui sono stati effettuati interventi estrattivi in attuazione del P.A.E. vigente e in cui le risorse utili estraibili risultano ancora sufficienti o sono state incrementate dagli ampliamenti previsti dalla presente Variante, sono state ripristinate le quantità utili estraibili originarie. Questo è stato fatto in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo n. 23 comma 3 delle norme tecniche d'attuazione del P.I.A.E. vigente.

Per quanto concerne le aree 26S e 10S, pur mantenendo invariata la quantità estraibile complessiva, prevista dal precedente P.A.E., sono state modificate le reciproche quantità estraibili, perché nell'area 26S sono risultati estremamente fratturati e non commerciabili 1.110 metri cubi dei materiali in precedenza ad essa attribuiti, che risultano invece ampiamente presenti nell'area 10S.

Forlì, 29 marzo 2013

INDICE

Art. 1 (Redazione e finalità del piano).....	2
Art. 2 (Elaborati di progetto costitutivi del piano)	3
Art. 3 (Contenuti del piano).....	5
Art. 4 (Periodo di validità del piano)	6
Art. 5 (Definizioni).....	6
Art. 6 (Impianti di lavorazione)	7
Art. 6 bis (Norme impianti di lavorazione ed attrezzature di servizio)	8
TITOLO II - ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE	10
Art. 7 (Modalità di attuazione)	10
Art. 8 (Autorizzazione all'attività estrattiva).....	11
Art. 9 (Contenuti della domanda di autorizzazione).....	11
Art. 9 bis (Prescrizioni per i rilievi topografici).....	14
Art. 9 ter (Applicazione della L. R. 9/99).....	16
Art. 10 (Convenzione per l'autorizzazione all'attività estrattiva).....	17
Art. 11 (Durata dell'autorizzazione).....	17
Art. 12 (Decadenza, diffida, revoca e sospensione, concessione)	18
Art. 13 (Vigilanza).....	18
Art. 14 (Sanzioni).....	18
TITOLO III - NORME PARTICOLARI	18
Art. 15 (Aree estrattive individuate dal P.I.A.E.).....	18
Art. 16 (Zonizzazione dell'attività estrattiva)	20
Art. 17 (Situazione ed indirizzi per il recupero delle aree zonizzate).....	21
Art. 18 (Recupero ambientale).....	22
Art. 19 (Zone boscate).....	26
Art. 20 (Rete di deflusso)	26
Art. 21 (Materiali di scarto).....	27
Art. 21 bis (Aree di stoccaggio).....	27
Art. 22 (Apertura di nuovi fronti di scavo).....	29
Art. 23 (Pendenza delle scarpate, altezza dei fronti di scavo).....	29
Art. 23 bis (Verifiche di stabilità)	30
Art. 23 ter (Interferenze con le sedi stradali).....	30
Art. 24 (Tutela delle acque sotterranee).....	30
Art. 25 (Ritombamenti)	31
Art. 26 (Valutazione e mitigazione degli impatti ambientali)	31
Art. 26 bis (Contenimento del rumore).....	31
TITOLO IV – QUANTITATIVI ESTRAIBILI	31
Art. 27 (Quantità assegnate dal P.I.A.E. vigente)	31
Art. 28 (Quantità zonizzate nel Comune di Sarsina)	32